

**SCHEMA DI MODIFICA E PROROGA CONVENZIONE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "CUC MA.RE."**

**PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN FORMA
ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18. APRILE 2016, N. 50 E
DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.**

Premesso che

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale di Gizzeria, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Il Comune di _____, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - _____ - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

- Il Comune di _____, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - _____ - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

- , Il Comune di _____, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - _____ - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

- Il Comune di _____, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - _____ - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

- Il Comune di _____, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - _____ - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

- Il Comune di _____, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, rappresentato dal

Sindaco pro-tempore - _____ - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

- Il Comune di _____, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - _____ - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

- Il Comune di _____, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - _____ - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

- Il Comune di _____, con sede in _____, n. _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - _____ - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

in esecuzione delle deliberazioni sopraindicate, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate anche se non materialmente allegate,

Premesso che:

- i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura Falerna, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Platania, San Mango d'Aquino hanno sottoscritto in data 08 gennaio 2016 una Convenzione, ex art.30, del D.Lgs.267/2000, di durata quinquennale, per l'istituzione e gestione di una Centrale Unica di Committenza deputata all'acquisizione di beni, servizi e lavori per gli enti aderenti, in applicazione della normativa in materia di acquisti per i Comuni non capoluogo di provincia ed in ottemperanza alle disposizioni del previgente D.Lgs.163/2006;
- in data 03 dicembre 2020 i comuni di Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Platania, San Mango d'Aquino, e Soveria Mannelli, comuni ricadenti nei territori dei monti Mancuso e Reventino (Ma. Re.), hanno sottoscritto una nuova convenzione aggiornata al Dlgs 50/2016 smi e alla variazione di nuovi aderenti, per la gestione associata dei procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori di competenza dei Comuni aderenti alla già esistente centrale unica di committenza
- che in data otto giugno 2022 il Comune di Gizzeria ed il Comune di Miglierina hanno stipulato una convenzione per l'adesione alla centrale unica di committenza da parte del Comune di Miglierina;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 32/2019 (come modificato, dapprima, dall'art. 10, 1 comma, del Decreto Legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito in Legge 13 gennaio 2023, n. 6, e, successivamente, dall'art. 17, 2 comma del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13)

stabilisce che: “...fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.
- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come “una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

- oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, con la Stazione Appaltante associata ci si prefigge l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- è intenzione degli enti già convenzionati proseguire l'esperienza della gestione associata della Centrale Unica di Committenza, in forma convenzionale, ex art.30 del D.Lgs.267/2000, al fine di ottemperare al disposto di cui all'art.37, comma 4, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e dall'art. 63 del d.lgs. 31 marzo 2023, N. 36;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite:

Art.1. Art. 1 Oggetto

1. Con la presente Convenzione è confermata e prorogata l'istituzione la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 18. aprile 2016, n. 50 e dell'art. 63 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 denominata Centrale Unica di Committenza "CUC Ma. Re." (di seguito, per brevità, anche Centrale Unica di Committenza o CUC o CUC Ma.Re.) per la gestione associata dei procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori di competenza dei Comuni aderenti;
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione confermano e designano ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Gizzeria per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art.37, comma 4, lettera b), del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 63 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
3. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, al Comune di Gizzeria individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.
4. La Centrale Unica di Committenza ha la sede operativa presso l'ente capofila che viene individuato nel Comune di Gizzeria.
5. Il Comune di Gizzeria istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate.
6. La Cuc svolge attività sia di centralizzazione delle committenze sia di committenza ausiliaria a supporto all'attività di committenza.
7. L'attività di centralizzazione concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000,00 euro.
8. L'attività di committenza ausiliaria riguarda le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto per conto dei Comuni; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori.
9. *L'attività di committenza ausiliaria avrà ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la*

messa a disposizione di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara, istituzione e messa a disposizione agli aderenti di un albo Albo fornitori della Centrale unica di committenza, l'assistenza generale su tutte le questioni inerenti la gestione delle procedure di gara, la predisposizione di schemi di disciplinare di gara, di schemi di contratto, di modulistica concernente la fase di indizione ed affidamento dell'appalto dalla indizione, la redazione, su richiesta, della documentazione e di tutti gli atti connessi a specifiche procedure di gara, la diramazione di istruzioni operative, l'assistenza amministrativa tecnica anche da remoto durante l'espletamento delle operazioni di gara per gare non effettuate tramite la cuc, l'attività di formazione al personale, la redazione di pareri nel caso di questioni di particolare complessità.

10. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti dall'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.
11. L'ambito funzionale del conferimento della funzione viene specificato nella presente convenzione che individua i criteri di adeguamento organizzativo nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art.2. Competenze ed attività della Centrale Unica di Committenza

1. La cuc cura l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune aderente fornendo un'attività di centralizzazione delle committenze e/o di aggregazione degli acquisiti entro l'ambito operativo conferito con la presente convenzione ed in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.
2. Aggiorna i dati e le informazioni sulla piattaforma Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'Anac;
3. L'attività di centralizzazione concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000,00 euro.
4. La cuc provvede all'espletamento della procedura di gara secondo le modalità individuate dal Comune convenzionato (procedura aperta, ristretta, negoziata), nel rispetto della normativa vigente ed indica negli atti di gara che agisce per conto del Comune aderente e che le relative funzioni le sono state conferite dalla presente Convenzione e dai singoli atti attuativi del Comune aderente.
5. Garantisce, nella fase preventiva all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, una fattiva collaborazione con il Comune convenzionato nella verifica dei capitolati d'appalto, limitatamente agli aspetti giuridico-amministrativi, nella individuazione del sistema di gara e criterio di aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente. Fermo restando la competenza esclusiva dei singoli comuni associati per tali attività i criteri di selezione delle offerte e degli operatori economici devono essere approvati con la decisione a contrarre, ai sensi degli articoli 17, del D.Lgs.36/2023 e 192, del D.Lgs.267/2000.
6. Il comune convenzionato indica nella determinazione a contrarre che demandano alla CUC l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del contratto di interesse e danno atto di aver verificato, rispetto al bene o servizio da acquisire, l'assenza di convenzioni attive Consip oppure l'assenza del metaprodotto di riferimento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip e/o sulla piattaforma elettronica di acquisto regionale attiva. La responsabilità dell'acquisizione di un bene o servizio al di fuori degli strumenti obbligatori di acquisto previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento

della spesa pubblica rimane a totale ed esclusivo carico del comune committente.

7. La CUC si attiva dopo l'approvazione del progetto del lavoro o del servizio o della fornitura da acquisire e dopo il ricevimento della decisione a contrarre da parte del singolo comune aderente, corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la predisposizione degli atti e adempimenti di propria competenza.
6. La CUC ricevuta la documentazione completa e regolare da parte del comune committente, compatibilmente con la predisposizione di altre gare già calendarizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo, predispone gli adempimenti di competenza per l'avvio del procedimento di gara. La CUC non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara in caso di incompletezza e/o irregolarità della documentazione ricevuta. In tal caso il ritardo è addebitato esclusivamente al comune committente.
7. La Centrale Unica di Committenza cura le seguenti attività:
 - predisposizione degli schemi di atti di gara (bando e disciplinare di gara, lettera invito e relativa modulistica);
 - nomina della Commissione di gara, ai sensi, nel caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - acquisizione e pubblicazione sul sito internet del comune del ente capofila e nella piattaforma telematica dei curriculum dei commissari, nonché ricevimento delle loro dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in relazione al singolo procedimento di affidamento, ai sensi della normativa vigente;
 - costituzione del seggio di gara in caso di aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso oppure, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando gli viene affidata la competenza della fase amministrativa relativa alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti e la valutazione della documentazione amministrativa di gara nonché i conseguenti adempimenti. Alla Commissione di gara, è affidata la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la relativa attribuzione dei punteggi;
 - adozione del provvedimento di proposta di aggiudicazione;
 - trasmissione delle risultanze della procedura di gara e del provvedimento di proposta di aggiudicazione al RUP del Comune Committente per l'adozione degli atti di competenza;
 - supporto al Comune convenzionato in caso di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento fornendo elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - altre attività che potranno essere attribuite alla CUC dal codice dei contratti pubblici o da altro atto normativo.
 - Istituzione e aggiornamento dell'Albo fornitori della Centrale unica di committenza, al fine di consentire agli operatori economici - imprese e professionisti - di partecipare alle procedure di gara, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dello stesso Codice dei Contratti pubblici.
8. Nel caso di acquisizione di bene o servizio o lavoro in forma aggregata tra i comuni convenzionati la CUC, su indicazione dei medesimi, provvede all'espletamento di un'unica procedura di gara. In tal caso i comuni aderenti individuano un unico RUP da associare alla CUC, ai fini dell'acquisizione del CIG per la fase di gara. Dopo l'avvenuta aggiudicazione ciascun comune acquisirà il CIG derivato per la gestione del singolo contratto di competenza e per le comunicazioni obbligatorie ad ANAC relative alla fase di esecuzione del contratto.
9. Restano esclusi dalla gestione associata della CUC:
 - gli affidamenti di forniture di beni e servizi che, ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, debbono obbligatoriamente essere acquisiti tramite convenzioni Consip e/o il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)

nonché gli acquisti di determinate categorie merceologiche di beni o servizi, di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 “*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art.9, comma 3, del DL 66/2014, convertito in legge 23/06/2014*”, per le quali ANAC rilascia il CIG solo in assenza di iniziative dei soggetti aggregatori qualificati.

- le procedure di gara relative all’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e di lavori di importo inferiore ad Euro 500.000,00 che restano di competenza dei singoli Comuni aderenti. Tuttavia, nel caso di affidamenti di lavori di importo maggiore o uguale ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 500.000,00 la CUC, di concerto con il Comune interessato, compatibilmente con gli impegni derivanti dalle procedure di gara di competenza, potrà valutare l’opportunità di procedere all’espletamento dei procedimenti di gara compresi anche in tale fascia di importo.
- Le procedure di importo di affidamento diretto per lavori e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie per gli affidamenti diretti;
- Procedure escluse dal ricorso a centrali di committenza secondo eventuali previsioni normative;
- gli affidamenti di lavori con procedimento di somma urgenza e di protezione civile.
- gli appalti esclusi dall’applicazione del D.Lgs.36/2023 e comunque ogni altro affidamento non disciplinato dal codice dei contratti pubblici;

Art.3. Competenze ed attività del Comune aderente alla convenzione

1. Il comune aderente alla presente Convenzione svolge le funzioni e adotta gli atti che non siano specificamente attribuiti alla Centrale Unica di Committenza dalla presente convenzione nonché dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Sono di competenza dei singoli comuni convenzionati le seguenti funzioni:
 - a. attività di programmazione dei lavori, forniture e servizi da appaltare;
 - b. approvazione della progettazione del lavoro, servizio e fornitura e validazione del progetto;
 - c. individuazione e nomina del responsabile unico del progetto (RUP), ex art.15 del D.Lgs.36/2023 che coopera e coadiuva la CUC, svolgendo il ruolo di referente del comune committente all’interno della CUC stessa ed è autorizzato a fare parte della stessa, in relazione al centro di costo corrispondente al comune aderente, per come definito nell’AUSA;
 - d. adozione della decisione a contrarre, ai sensi degli articoli 17 del D.Lgs.36/2023 e 192 del D.Lgs.267/2000, con la definizione del valore dell’appalto da porre a base d’asta, l’impegno di spesa per la pubblicità legale della gara e il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;
 - e. acquisizione del codice identificato di gara (CIG) da parte del Rup associato alla Cuc e dell’eventuale codice unico di progetto (CUP);
 - f. redazione dei capitolati d’appalto e schemi di contratto;
 - g. adempimenti da parte del Rup associato alla Cuc relativi alla pubblicità della gara, acquisizione delle certificazioni e documenti inerenti la verifica dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCPASS o altro sistema che la normativa nazionale in materia dovesse introdurre nell’ordinamento interno;
 - h. comunicazione del provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici concorrenti,;
 - i. adozione del provvedimento di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.36/2023;
 - j. stipula del contratto d’appalto e gestione dell’esecuzione del contratto;
 - k. adempimenti connessi all’esecuzione del contratto ed ai pagamenti.

- l. comunicazioni obbligatorie ad ANAC dei dati e informazioni relative al singolo contratto affidato per quanto di competenza;
- m. ulteriori funzioni non attribuite alla CUC dalla presente convenzione nonché quelle stabilite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Art.4. Organizzazione della Centrale Unica di Committenza

1. La CUC è operativa presso l'ente capofila, individuato nel Comune di Gizzeria, con sede in Gizzeria, via Albania, n. 24 ed è collocata all'interno dell'Area Tecnica. Il comune capofila provvede a mettere a disposizione dell'ufficio della CUC le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. La gestione della Centrale Unica di Committenza è affidata ad un Responsabile, dipendente del comune capofila, avente funzioni dirigenziali, ex art.107, del D.Lgs.267/2000, nominato con provvedimento del Sindaco Pro-Tempore del Comune di Gizzeria.
3. Il Responsabile, a capo della Centrale unica di Committenza, quale "ufficio delegato", sarà coadiuvato dai responsabili di procedimento coinvolti nelle singole specifiche acquisizioni di lavori, servizi, forniture.
4. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
5. I Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
6. Gli oneri relativi al trattamento retributivo e agli obblighi contributivo-previdenziali per le risorse umane assegnate alla struttura organizzativa della Centrale di Committenza permangono a carico dei singoli comuni associati.
7. La CUC si avvale della collaborazione tecnica dei RUP dei comuni convenzionati nominati per le singole procedure d'acquisto.
8. Il personale dei Comuni aderenti che opera all'interno della CUC si intende distaccato solo funzionalmente presso il Comune capofila, ai soli fini gestionali e per l'esecuzione dei procedimenti di gara di interesse, fermo restando l'unitarietà ed unicità del rapporto organico in capo ai comuni di appartenenza.
9. L'orario di lavoro dei dipendenti addetti alla CUC sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.
10. Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

Art.5. Rapporti finanziari

1. L'adesione alla CUC deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il perseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle economie di scala.
2. I Comuni associati partecipano alla copertura finanziaria delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e attività dell'ufficio della CUC, secondo quanto riportato al successivo articolo.
3. I rapporti finanziari sono assunti, in luogo e per conto dei comuni associati, dal Comune capofila che gestirà direttamente tutte le entrate nonché le spese di gestione necessarie per il funzionamento della CUC.
4. Le spese da sostenere per dare pubblicità legale alle procedure di gara sono inserite dai comuni

aderenti nel quadro economico della spesa per il contratto da acquisire, così come l'importo dovuto ad ANAC quale contributo di gara. La liquidazione delle somme è in capo al singolo comune committente.

5. Le parti si riservano di concordare successivamente in atti attuativi eventuali e ulteriori modalità finanziarie che dovessero ritenersi opportune o necessarie.

Art.6. Risorse - spese di funzionamento

1. Il Comune convenzionato è tenuto a versare una quota annuale di partecipazione, a titolo di contribuzione, per le spese di funzionamento dell'ufficio associato della CUC, preventivamente quantificata in via forfettaria in euro 1.500,00.
2. Qualora il comune aderente alla convenzione nel corso dell'anno abbia realizzato almeno una procedura di affidamento attraverso il ricorso alla cuc, il contributo annuale, di cui al comma 1 non è dovuto;
3. Il Comune in relazione ad ogni singola procedura di gara sarà tenuto a versare entro e non oltre tre mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto, pena il non avvio di nuove procedure di gara, una contribuzione alla CUC, sull'importo a base d'asta come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI	AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
a) fino ad € 500.000,00	1,00%	1,50%
b) Da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00	0,60%	1,10%
d) Superiore ad € 1.000.001,00	0,50%	1,00%

IMPORTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
a) Da € 140.001,00 ad € 215.000,00	1,20%	1,50%
b) Da € 215.000,00 a € 500.000,00	0,70%	1,00%
c) Superiore ad € 500.001,00	0,50%	1,00%

4. Le spese di funzionamento della CUC, a titolo esemplificativo, servono a coprire i costi di acquisto e/o manutenzione delle attrezzature informatiche, corsi di aggiornamento, ecc.
5. Le risorse finanziarie confluiranno al Comune capofila trovando collocazione in uno specifico capitolo di entrata del proprio bilancio, così come le spese troveranno l'imputazione in uno specifico capitolo in uscita.

Art.7. -Durata e recesso

1. La presente convenzione avrà la durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga approvata dai rispettivi consigli comunali o di eventuale aggiornamento della convenzione;
2. Il singolo comune aderente può recedere dalla convenzione, previa adozione di uno specifico atto consiliare da comunicare al Sindaco del comune capofila. Il comune che recede e la CUC, nell'ambito delle rispettive competenze, rimangono obbligati per gli impegni assunti e comunque fino alla conclusione dei procedimenti di gara già attivati.

Art.8. Associazione di altri Comuni ed altri enti locali

1. Il Comune Capofila è delegato dai Comuni aderenti alla presente convenzione, alla sottoscrizione di successive apposite convenzioni secondo, quanto disposto dall'art.62 comma 9 del Dlgs 36/2023 smi, con altri eventuali Comuni, altro Enti locali o Stazioni Appaltanti che intendono aderire alla Centrale Unica di Committenza già costituita, senza la necessità di approvazione da parte dei Comuni già convenzionati, che prestano sin d'ora il proprio consenso all'ingresso degli Enti sopra menzionati.
2. Il Comune Capofila comunicherà ai Comuni aderenti alla presente convenzione l'adesione di altri eventuali Comuni, altro Enti locali o Stazioni Appaltanti una volta stipulata la convenzione con gli stessi.

Art.9. Forme di consultazione tra gli enti aderenti

1. Viene istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare un sostituto munito di apposita delega. Alla Conferenza partecipano anche il Responsabile della Centrale di Committenza.
2. La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti e si esprime mediante deliberazioni, al fine di:
 - dirimere, in via preventiva ed amichevole, eventuali divergenze nell'applicazione della presente convenzione;
 - valutare eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina della presente convenzione;
 - esprimere l'assenso preventivo all'adesione di altri enti alla Centrale di Committenza;

ART. 9 - Durata e recesso

1. La presente convenzione avrà la durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga approvata dai rispettivi consigli comunali.
2. Il singolo comune aderente può recedere dalla convenzione, previa adozione di uno specifico atto consiliare da trasmettere al Sindaco del comune capofila. Il comune che recede e la CUC, nell'ambito delle rispettive competenze, rimangono obbligati per gli impegni assunti e comunque fino alla conclusione dei procedimenti di gara già attivati.
3. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione, ha effetto trascorsi novanta giorni dalla comunicazione al Sindaco del comune capofila.
4. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Il Comune recedente riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art.10. - Risoluzione delle controversie

1. La definizione di ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione deve avvenire prioritariamente in via bonaria. Ove ciò non fosse possibile la

soluzione della controversia è affidata al tribunale di Lamezia Terme.

Art.11. - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono utilizzati dai comuni aderenti per i soli fini istituzionali e viene assicurata la protezione e la riservatezza delle informazioni, ai sensi del D.Lgs.n.196/2013 (testo unico sulla privacy) e del RUE 679/2016. Ogni comune firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Art.12. - Disposizioni finali e di rinvio

1. La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente in vigore.
2. Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire e rendessero obbligatorie diverse e nuove forme procedurali troveranno immediata ed automatica applicazione alla presente Convenzione.
3. La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata;
 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio: alle disposizioni del D.Lgs.36/2023,.

Art.13. - Registrazione

1. La presente convenzione è esente da registrazione, ai sensi dell'art.1, tabella allegata al DPR 131/1986 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del citato decreto presidenziale. In tal caso le spese di registrazione dell'atto, in misura fissa, sono da suddividere in parti uguali tra i comuni convenzionati. L'atto è esente da bollo, ai sensi della tabella allegato B, art.16 del DPR 642/1972.

Letto confermato e sottoscritto Gli Enti aderenti: